

E' illegittima l'esclusione di un'impresa da una gara di appalto di lavori pubblici disposta perché la dichiarazione di inesistenza di condanne penali è risultata mendace, a seguito della riscontrata esistenza di un decreto penale di condanna ex art. 459 c.p.p. definitivo (nella specie per violazione di norme antinfortunistiche). La stessa indeterminatezza dei concetti di affidabilità morale e professionale, a cui è legato l'effetto espulsivo da una gara di appalto di lavori pubblici, comporta necessariamente l'esercizio, da parte dell'Amministrazione appaltante, di un potere discrezionale di valutazione dei reati ascritti agli interessati, del quale si deve dar contezza con idonea e congrua motivazione; ciò vale in particolare nel caso di decreto penale di condanna ex art. 459 c.p.p., atteso che in tale ipotesi l'applicazione della pena, che avviene eccezionalmente in assenza del contraddittorio con l'imputato, può avvenire esclusivamente per reati di particolare tenuità che comportano l'irrogazione di una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva. Affinchè possa legittimamente escludersi un'impresa da una gara pubblica, non è sufficiente l'accertamento, in capo al soggetto interessato, dell'esistenza di una condanna, atteso che la normativa in materia richiede una valutazione da parte dell'amministrazione ai fini di verificare, attraverso un apprezzamento discrezionale, che deve essere adeguatamente motivato, l'incidenza della condanna sul vincolo fiduciario da instaurare attraverso il contratto con l'Amministrazione stessa, senza che tale apprezzamento possa ritenersi compiuto per implicito attraverso la semplice enunciazione delle fattispecie di reato alle quali si riferisce la condanna.